

DELIBERAZIONE 28 GENNAIO 2020

21/2020/R/EEL

APPROVAZIONE DELLE REGOLE PER L'ALLOCAZIONE ESPLICITA DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO PER GLI ORIZZONTI TEMPORALI DI LUNGO TERMINE, GIORNALIERO E INFRAGIORNALIERO PER GLI AMBITI IN CUI NON TROVANO APPLICAZIONE LE REGOLE ARMONIZZATE A LIVELLO EUROPEO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1097^a riunione del 28 gennaio 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che sostituisce e abroga la direttiva 2009/72/CE con effetti dall'1 gennaio 2021;
- il regolamento (EU) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/942), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016 (di seguito: Regolamento FCA)
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 29 luglio 2015, n. 115, e in particolare l'art. 26 (di seguito: legge 115/15);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 novembre 2004, 205/04 (di seguito: deliberazione 205/04);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11;
- la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2015, 33/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 45/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 297/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 297/2016/R/eel);

- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2017, 333/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 333/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 467/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2017, 699/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 699/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2017, 702/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 702/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 764/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 764/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 765/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 765/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2018, 634/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 634/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2019, 134/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 134/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 159/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 159/2019/R/eel);
- la decisione ACER 03-2017 del 2 ottobre 2017 (di seguito: decisione 03-2017);
- la decisione ACER 14-2019 del 29 ottobre 2019 (di seguito: decisione 14-2019);
- il documento JAO, *Rules for Daily Capacity Allocation on Swiss Borders and Italy – Greece Border* del 3 settembre 2017 positivamente verificato e approvato per quanto di competenza dall'Autorità con la deliberazione 765/2017/R/eel (di seguito: *Daily Allocation Rules*);
- il documento JAO, *Allocation Rules for Forward Capacity Allocation on Swiss Borders* del 27 settembre 2017, positivamente verificato e approvato per quanto di competenza dall'Autorità con la deliberazione 764/2017/R/eel (di seguito: *Swiss Forward Allocation Rules*);
- il documento JAO *Allocation Rules for Intraday Capacity Allocation on France – Italy and Austria – Italy Borders*, di aprile 2019 positivamente verificato e approvato per quanto di competenza dall'Autorità con la deliberazione 134/2019/R/eel (di seguito: *Intraday Allocation Rules*);
- il documento di JAO *Allocation Rules for Intraday Capacity Allocation on France – Italy and Austria – Italy Borders*, del 15 luglio 2019 (di seguito: proposta per le *Intraday Allocation Rules*);
- il documento di JAO *Rules for Daily Capacity Allocation on Swiss Borders and Italy – Greece Border* del 24 ottobre 2019 (di seguito: proposta per le *Daily Allocation Rules*);
- il documento di JAO *Allocation Rules for Forward Capacity Allocation on Swiss Borders* del 24 ottobre 2019 (di seguito: proposta per le *Swiss Forward Allocation Rules*);
- la comunicazione di Terna all'Autorità del 30 dicembre 2019 (prot. Autorità 156 del 3 gennaio 2020, di seguito: comunicazione 30 dicembre 2019).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 93/11, come modificato e integrato dalla legge 115/15, prevede che l’Autorità individui le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico limitatamente agli impegni sull’utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati e enclaves;
- l’articolo 38, del Regolamento CACM prevede l’allocazione della capacità su base giornaliera tramite il meccanismo di *single day-ahead coupling* basato su aste implicite;
- l’articolo 51, del Regolamento CACM, prevede l’allocazione della capacità su base infragiornaliera tramite il meccanismo di *single intraday coupling* basato su un algoritmo di *continuous trading*, eventualmente affiancato da una allocazione tramite aste implicite complementari; ulteriori aste implicite di natura paneuropea sono state altresì introdotte nell’ambito della metodologia per il *pricing* della capacità infragiornaliera ai sensi dell’articolo 55 del regolamento stesso;
- nelle more dell’implementazione di quanto disposto dal Regolamento CACM sono stati avviati a livello dell’Unione Europea diversi progetti di *coupling* dei mercati su base volontaria; due di questi progetti, segnatamente il *Price Coupling of Regions* (di seguito: PCR) per l’orizzonte temporale giornaliero e il *Cross-Border Intraday* (di seguito: progetto XBID) per l’orizzonte temporale infragiornaliero, sono stati proposti dai NEMO nel documento *MCO Plan* redatto ai sensi dell’articolo 7(3) del Regolamento CACM, come base di partenza per lo sviluppo delle piattaforme europee di *single day-ahead coupling* e *single intraday coupling*;
- il documento *MCO Plan* è stato approvato a giugno 2017 dalle autorità di regolazione europee; l’Autorità ha ratificato questa decisione con la deliberazione 467/2017/R/eel;
- in esito alla deliberazione 45/2015/R/eel, a partire dal 24 febbraio 2015 l’Italia ha aderito su base volontaria al progetto PCR con allocazione implicita della capacità su base giornaliera sui confini Italia Zona Nord – Francia, Italia Zona Nord – Slovenia e Italia Zona Nord – Austria; ciò ha consentito all’Italia di partecipare fin dal principio al *single day-ahead coupling* sviluppato appunto a partire dal progetto PCR;
- sul confine Italia zona Nord – Svizzera l’implementazione del *coupling* ai sensi del Regolamento CACM dipende dalla stipula di specifici accordi fra l’Unione Europea e la confederazione elvetica; al momento, pertanto, è attiva esclusivamente una allocazione esplicita della capacità;
- per quanto riguarda l’orizzonte temporale infragiornaliero, l’Italia non sta partecipando al *single intraday coupling* in quanto non ha ancora attivato il progetto XBID sui propri confini;
- in esito alla deliberazione 297/2016/R/eel, dal 21 giugno 2016 è comunque in atto un progetto volontario di *intraday coupling* fra i mercati italiano e sloveno con allocazione implicita di capacità con modello ad asta; in esito alle deliberazioni

134/2019/R/eel e 159/2019/R/eel, con decorrenza 17 aprile 2019, detto progetto è stato esteso al confine Italia zona Nord – Svizzera;

- sui confini Italia zona Nord – Francia e Italia zona Nord – Austria è in essere, invece, una allocazione esplicita della capacità nell’orizzonte temporale infragiornaliero;
- sul confine Italia zona Sud – Grecia *single day-ahead coupling* e *intraday coupling* saranno implementati nel corso dei prossimi anni; attualmente è in essere una allocazione esplicita della capacità su base giornaliera, mentre nessuna allocazione è condotta per l’orizzonte temporale infragiornaliero.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il Regolamento FCA disciplina le modalità di allocazione della capacità sugli orizzonti temporali di lungo termine, attraverso specifici diritti di trasmissione di lungo termine (di seguito: *Long Term Transmission Rights – LTTR*);
- ciascun TSO dell’Unione Europea è tenuto ad offrire sui propri confini LTTR coerenti con il Regolamento FCA, a meno che la competente autorità di regolazione non decida diversamente ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento stesso.
- i LTTR sono assegnati tramite aste esplicite per tutti i confini interni all’Unione Europea sulla base di regole armonizzate a livello europeo (di seguito: *Harmonized Allocation Rules – HAR*); eventuali specificità regionali o relative a un singolo confine sono incluse in appositi allegati (di seguito: allegati alle HAR);
- sui confini fra la Svizzera e i paesi dell’Unione Europea sono offerti diritti di lungo termine equivalenti a quelli previsti dal Regolamento FCA, la cui assegnazione è governata da regole specifiche, pressoché analoghe alle HAR.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l’allocazione esplicita della capacità su base giornaliera e infragiornaliera, laddove prevista, è effettuata dalla società *Joint Allocation Office* (di seguito: JAO);
- JAO gestisce altresì l’allocazione della capacità di lungo termine sia con riferimento ai LTTR di cui al Regolamento FCA sia con riferimento ai diritti offerti sui confini fra la Svizzera e i paesi dell’Unione Europea;
- le regole di allocazione esplicita della capacità sugli orizzonti temporali giornaliero (di seguito: *Daily Allocation Rules*) e infragiornaliero (di seguito: *Intraday Allocation Rules*) sono sottoposte all’approvazione delle competenti autorità di regolazione; con la deliberazione 765/2017/R/eel, l’Autorità ha positivamente verificato ed approvato per quanto di propria competenza le suddette regole nelle versioni che hanno trovato applicazione a partire dall’1 gennaio 2018;
- le *Intraday Allocation Rules* sono state ulteriormente aggiornate a partire dal 17 aprile 2019, a seguito dell’avvio del progetto di *intraday coupling* con la Svizzera che ha sostituito l’allocazione esplicita in vigore fino a quel momento; la nuova versione è stata positivamente verificata ed approvata dall’Autorità per quanto di propria competenza con la deliberazione 134/2019/R/eel;

- il regolamento FCA prevedeva originariamente che le HAR fossero sottoposte all'approvazione unanime di tutte le autorità di regolazione dell'Unione Europea, mentre gli allegati alle HAR fossero valutati dalle competenti autorità di regolazione su base regionale; in entrambi i casi ACER subentrava nella competenza in caso di disaccordo fra le autorità o in caso di esplicita richiesta da parte delle stesse;
- per effetto del Regolamento 2019/942, la competenza in merito alla approvazione delle HAR (come di tutti i termini e condizioni e metodologie inizialmente sottoposti all'approvazione unanime di tutte le autorità di regolazione dell'Unione Europea) è stata completamente demandata ad ACER; le autorità di regolazione rimangono invece competenti per quanto riguarda l'approvazione degli allegati alle HAR;
- con la decisione 03-2017 su esplicita richiesta delle autorità di regolazione, ACER ha approvato la prima versione delle HAR che ha trovato applicazione per i prodotti con periodo di consegna dal primo gennaio 2018;
- con le deliberazioni 699/2017/R/eel e 702/2017/R/eel, l'Autorità ha approvato le specificità regionali relative alle frontiere Italia zona Nord – Francia, Italia zona Nord – Austria, Italia zona Nord – Slovenia e Italia zona Sud – Grecia; detti documenti hanno prodotto effetti con riferimento ai prodotti con periodo di consegna dall'1 gennaio 2018 in avanti, in coerenza con la prima versione delle HAR approvata da ACER;
- l'allegato con le specificità per il confine Italia zona Sud – Grecia è stato successivamente modificato per tenere conto del mutato contesto del mercato ellenico: la nuova versione è stata approvata dall'Autorità con la deliberazione 634/2018/R/eel con effetti sui prodotti con periodo di consegna dall'1 gennaio 2019;
- in ottemperanza alla revisione periodica prevista dal Regolamento FCA, è stata redatta nel corso del 2019 una nuova versione delle HAR che è stata approvata da ACER con la decisione 14-2019 con effetti sui prodotti con periodo di consegna dall'1 gennaio 2020;
- il corpus specifico di regole per l'allocazione della capacità di lungo termine sui confini fra la Svizzera e i paesi dell'Unione Europea (di seguito: *Swiss Forward Allocation Rules*) è sottoposto all'approvazione delle competenti autorità di regolazione; con la deliberazione 764/2017/R/eel, l'Autorità ha positivamente verificato ed approvato per quanto di propria competenza le suddette regole nella versione che ha trovato applicazione a partire dall'1 gennaio 2018;
- con la comunicazione 30 dicembre 2019, Terna ha inviato all'Autorità per le valutazioni di competenza:
 - la proposta per le *Daily Allocation Rules*;
 - la proposta per le *Intraday Allocation Rules*;
 - la proposta per le *Swiss Forward Allocation Rules*;
- con la medesima comunicazione Terna ha specificato come
 - le suddette proposte siano state poste in consultazione da JAO senza che venissero presentate osservazioni da parte degli operatori;
 - le modifiche apportate rispetto alle versioni attualmente in vigore sono state introdotte per allineare i suddetti documenti con la nuova versione delle HAR approvate da ACER con la decisione 14-2019, con riferimento in particolare ai

riferimenti normativi, ad alcune tempistiche di processo legate al funzionamento della piattaforma JAO e alla possibilità per JAO di rifiutare la partecipazione alle procedure di allocazione per soggetti sottoposti a sanzioni internazionali.

RITENUTO CHE:

- un corpus di regole specifiche per l’allocazione della capacità di lungo termine sui confini fra la Svizzera e i paesi dell’Unione, pur rappresentando un duplicato dal punto di vista amministrativo rispetto alle HAR, debba essere comunque mantenuto in quanto ai sensi dell’articolo 1(2) del Regolamento FCA le HAR possono trovare applicazione solamente con riferimento ai LTTR offerti sui confini interni all’Unione Europea;
- l’allineamento delle *Daily Allocation Rules*, *Intraday Allocation Rules* e *Swiss Forward Allocation Rules* con la nuova versione delle HAR sia importante per consentire un efficiente funzionamento della piattaforma JAO con una armonizzazione dei processi che facilita la concorrenza e l’accesso alle procedure da parte degli operatori interessati;
- sia, pertanto, opportuno verificare positivamente ed approvare la proposta per le *Daily Allocation Rules*, la proposta per le *Intraday Allocation Rules* e la proposta per le *Swiss Forward Allocation Rules*, inviate da Terna con la comunicazione 30 dicembre 2019 affinché trovino applicazione a partire da febbraio 2020 aggiornando e sostituendo le versioni attualmente in vigore

DELIBERA

1. di verificare positivamente e approvare per quanto di competenza dell’Autorità la proposta per le *Daily Allocation Rules*, la proposta per le *Intraday Allocation Rules* e la proposta per le *Swiss Forward Allocation Rules*, inviate da Terna con la comunicazione 30 dicembre 2019;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e alla società Terna S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

28 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini